



COMUNE DI CASTELL'ALFERO

(Provincia di Asti)

Piazza Castello n° 2 – 14033 Castell’Alfero (AT) - tel. 0141-406611 / fax 0141/406606
P.IVA 00189730054 – C.F. 80003170059
Mail: segreteria@comune.castellalfero.at.it - PEC castellalfero@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ITINERARI ESCURSIONISTICI DELL’ITINERARIO CAMMINI MONFERRINI DI DON BOSCO

OGGETTO: Registrazione di itinerari nel catasto escursionistico regionale ai sensi della L.R. n. 12/2010 e art. 9 del Regolamento 9R del 16/11/2012. Comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si comunica che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la modifica, al fine dell’inserimento nella rete regionale, dell’itinerario escursionistico denominato “**ITINERARIO CAMMINI MONFERRINI DI DON BOSCO**”, evidenziato nell’allegata planimetria e descritto nell’allegata scheda descrittiva.

I proprietari e i titolari di diritti reali, interessati dal passaggio del tracciato, hanno facoltà di proporre eventuali osservazioni al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione di codesto avviso.

L’inclusione dell’itinerario nella rete regionale escursionistica comporta, nel caso di percorsi ricadenti in aree di proprietà privata, la possibilità di transito escursionistico esclusivamente sui sentieri e sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal transito pedonale, senza recare danni alle proprietà altrui nel rispetto dell’art. 843 del codice civile e 637 del codice penale.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della L.R. 12/2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte”, i sentieri e le mulattiere inclusi nella rete escursionistica regionale non possono essere individuati dai Comuni per l’attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del DPGR 16 novembre 2012 n. 9/R “Regolamento di Attuazione della Legge regionale 18 febbraio 2010 n.12”, sui percorsi ricadenti in aree di proprietà privata saranno consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti,

al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato.

Le tipologie di interventi di manutenzione sono di seguito specificate.

In particolare, si considera manutenzione ordinaria: gli interventi di pulizia, il mantenimento della praticabilità mediante consolidamento statico, livellamento e pulizia del sedime e ogni altro intervento tendente al mantenimento dello stato d'uso del sentiero e delle sue pertinenze. La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo e si esegue periodicamente in contesti territoriali (versanti, aree boscate, alvei e reticolli fluviali, opere d'arte per la regimazione e la regolazione idraulica) che non necessitano di interventi "strutturali" e "straordinari". Non rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi in aree particolarmente dissestate e/o abbandonate poiché queste richiedono un intervento preliminare di manutenzione straordinaria, anche se non è richiesta la realizzazione di particolari opere.

Le attività di manutenzione ordinaria che possono riguardare i sentieri sono essenzialmente riconducibili alle seguenti tipologie:

1. Attività forestali e selvicolturali a cadenza periodica sul territorio che non richiedono progettazione di dettaglio, per il controllo e la difesa della stabilità dei versanti;
2. Interventi periodici sui tracciati, per eliminare intralci di ogni tipo alla percorribilità e per il mantenimento della funzionalità delle opere di scolo e drenaggio delle acque (canalette, pozzetti, ecc);
3. Attività di pulizia dell'alveo sulla rete idrografica naturale ed artificiale e delle opere di regimazione e difesa;
4. La manutenzione e il ripristino della segnaletica esistente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 12 del 18 febbraio 2010 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte" è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.

La fruibilità dell'itinerario, tenuto conto delle caratteristiche fisiche del percorso, è consentita a piedi e in mountain bike pur consentendo su alcuni tratti il transito a cavallo.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento di Attuazione della Legge regionale 18 febbraio 2010 n.12, la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati poiché, nella fattispecie, non consentita dall'elevato numero dei destinatari della procedura.

Dalla residenza municipale, lì 12/01/2026

IL SINDACO
FASANO GIANCARLO
(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005)